



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.1/2024

oggetto: Pierluigi Santoni (Procedimento disciplinare n.2/23)

Il Giudice Sportivo, all'udienza del 14.12.2023, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti di Pierluigi Santoni, nato a Roma il 03.01.1976, Maestro V° Dan della A.S.D. Gojukai Renbukan, Ufficiale di Gara (arbitro nazionale), Budopass 2063, residente a Roma, Ozanam n.26, cf SNTPLG76A03H501L, tratto a giudizio disciplinare per rispondere della violazione p. e p. dall'art. 8, del vigente Regolamento di Giustizia della Fik, *"perchè, in data 20 novembre 2022, durante lo svolgimento della gara 1° Trofeo – Tutti pazzi per il Karate, svoltosi al Palazzetto dello Sport di Vermicino - convocato al Tavolo di Presidenza, vi si avvicinava e, riferendosi al Presidente del Comitato Regionale Lazio, Mauro Ficchi, lo apostrofava dicendogli "non sei capace di fare un cazzo siete degli incapaci battendo la mani sul tavolo di Presidenza"., all'esito dell'odierna udienza, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi otto, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

Preliminarmente questo Giudice è chiamato ad esprimersi su una serie di eccezioni e deduzioni sollevate dall'incolpato e dalla sua difesa, volte perlopiù a difendersi dal processo che nel processo.

In particolare, ricostruito l'iter che ha portato il procedimento innanzi a questo Giudice si è concordi che vi siano stati alcuni errori meramente materiali, ma gli stessi, in quanto tali, sono del tutto inidonei ad inficiare il procedimento disciplinare in questione, nonché a limitare in qualsiasi modo il diritto della difesa e la partecipazione al processo dell'incolpato.

Ed invero, l'incolpazione è stata ritualmente notificata all'incolpato che, nei termini previsti dalle norme federali, ha potuto formulare le proprie osservazioni e deduzioni (peraltro limitandosi ad esprimere le proprie doglianze ma non a difendersi – se non in termini assolutamente inveritieri (v. memoria dd. 24.07.23) da ciò che gli veniva contestato).

Del pari gli è stato ritualmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza (con l'osservanza dei termini minimi a comparire), alla quale l'incolpato ha scelto – come è suo diritto – di non partecipare.

Inoltre l'incolpato non ha inteso esercitare il proprio diritto di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare.

Da ultimo, si osserva che la difesa del Santoni da un lato tiene a precisare che il procedimento disciplinare sportivo nulla ha a che fare con il diritto penale, civile amministrativo, dall'altro ipotizza una lesione del diritto di difesa, per essere a suo dire stata negata all'incolpato la facoltà di poter valutare il Giudice Federale (ma cosa significa che non è stato indicato nominalmente? Nell'Organigramma Fik, C'è un solo Giudice Federale essendo l'altro Giudicante indicato quale "supplente"!).

Ad ogni buon conto, il fatto può venir ricostruito nei seguenti termini:

Beuf
A. C.

il M° Santoni, offeso per le intemperanze di una parte del pubblico, allorché è stato chiamato al tavolo di presidenza, ha alzato la voce nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Lazio, Mauro Ficchi, dicendogli: "non sei capace di fare un cazzo siete degli incapaci battendo le mani sul tavolo".

Ciò è avvenuto in presenza del Presidente Ficchi, del V. Presidente Fabio Ceprani e del Consigliere Maurizio Moccia (oltre che dello staff sanitario).

Questo Giudice ritiene provato quanto segnalato dal Presidente Ficchi, vuoi per la qualifica istituzionale da questi rivestita, che fa ritenere fidefacente quanto da questi affermato; vuoi perché non vi sono motivi di inimicizia tra il denunciante e l'incolpato; vuoi perché lo stesso incolpato ha parlato di una discussione "dai toni accesi"; vuoi perché l'incolpato in un precedente momento si era dichiarato disponibile a scusarsi (peraltro in condizione di reciproca e teatrale reciprocità).

Ulteriore elemento da considerare è che il M° Santoni, nel Verbale di Protesta Ufficiale redatto nell'immediatezza dei fatti, a sua firma (oltre che degli Udg Leonardo Ceprani e Leonardo Gabriele Stenta) ha affermato "al contempo una parte del pubblico dagli spalti rivolge all'indirizzo dell'arbitro centrale dei cori denigratori).

Quindi, nell'immediatezza dei fatti, l'incolpato ha genericamente indicato "una parte del pubblico" quale autore dei cori ingiuriosi e solamente nelle successive, "abbondanti". comunicazioni il M° Santoni ha etichettato gli autori dei cori in questione come appartenenti alla Free Time.

Passando alla quantificazione della pena si osserva che il fatto è grave, essendo oggettivamente grave che un Ufficiale di Gara della Fik, in divisa, in un Palazzetto gremito, abbia offeso il Presidente del Comitato Regionale di sua appartenenza.

Non essendovi nel comportamento successivo alcun pentimento né resipiscenza questo Giudice, a fronte della richiesta formulata dal Procuratore Federale di infliggere all'incolpato la squalifica per mesi otto e letti i criteri di cui all'art. 18 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa), ritiene il M° Pierluigi Santoni responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 8 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - senza concessione di alcuna circostanza attenuante - lo

CONDANNA

alla pena di mesi tre di squalifica.

Così deciso in Trieste il 14.12.2023.

Depositata in Segreteria il 05.02.2024

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù